

**Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi
Scrosoppi” - Tolmezzo**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI
ARREDI**

L'anno duemiladiciannove (2019), giorno e mese della firma digitale, le parti:

1)....., nato a il in qualità di Direttore Generale con i poteri per rappresentare negli atti aventi rilevanza negoziale l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia San Luigi Scrosoppi, con sede a Tolmezzo in Via Morgagni, 5 C.F. 00170100309, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Azienda";

2), nato a il ..., residente a (...) a, via in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede a(...) Via (C.F. F..... e P.IVA:), che agisce quale impresa appaltatrice in forma, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “aggiudicatario”,

richiamati i contenuti dei seguenti atti -----

- l'avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato propedeutica all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B), del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisto e sostituzione di arredi, Protocollo n. 1028 del 9.04.2019;
- Determina a contrarre n. 78 del 09/04/2019 sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- determinazione del Responsabile unico del procedimento n. dd. , ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con

le quali le Ditte sorteggiate nella seduta pubblica del sono state invitate a presentare la propria migliore offerta per la fornitura in oggetto;

- determinazione prot. n. ... dd. ... di aggiudicazione a dell'appalto in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Azienda affida a....., che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per i locali destinati a spazi comuni, così come descritto nella lettera invito e relativi allegati e, per quanto non in contrasto nell'offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara, documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si firmano per accettazione integrale e senza riserva alcuna da parte della ditta aggiudicatrice.

Articolo 2. Capitolato tecnico descrittivo prestazionale

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla lettera invito, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'aggiudicatario dichiara altresì di:

- di confermare le dichiarazioni d'offerta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano;

- di avere preso visione dei luoghi in cui si deve garantire la fornitura, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto.

L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto e pagamenti

1. L'importo contrattuale ammonta a €..... (euro), più IVA, come da offerta economica dd.....allegata sub....., di cui € (euro) relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il prezzo è comprensivo di qualsiasi onere gestionale.
3. Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque sia il motivo.
4. L'aggiudicatario dovrà emettere unica fattura elettronica a fornitura ultimata e la stessa dovrà essere intestata all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" e dovranno riportare, oltre ai contenuti obbligatori di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, l'indicazione del CIG "7865080556" e del CUP " D37D18000510007" nonché il Codice Univoco Ufficio "UFVOF3".
5. Il pagamento della fattura avverrà, dopo la formale accettazione della stessa da parte dell'Azienda, entro il termine massimo di giorni 60 dalla

data di ricevimento del documento contabile, con atto dispositivo del Direttore generale.

Prima di provvedere alla liquidazione delle fatture la Stazione appaltante procederà a svolgere le opportune verifiche.

6. Nel caso di contestazione in merito alla regolarità della fattura i termini di cui sopra si intendono sospesi.

7. Nel caso in cui l'Azienda non dovesse rispettare i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Articolo 4. Obblighi dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si impegna a:

- mantenere fissi ed invariati i prezzi offerti per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- garantire che la qualità dei prodotti sia la stessa di quelli proposti nell'offerta. Per verificare la corrispondenza l'Azienda si riserva la facoltà di far effettuare verifiche e controlli di congruità, anche di laboratorio;
- garantire la consegna con scarico e posizionamento dei locali dell'Azienda interessati dalla fornitura, a suo totale carico;
- fornire il nominativo di un referente incaricato alla supervisione della corretta esecuzione del contratto;
- assumersi ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto di sua responsabilità o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti

assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da ogni responsabilità;

- osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore per il settore e nella località nella quale si svolge la fornitura.

Articolo 5. Garanzia post-vendita

1. L'aggiudicatario assicura una garanzia post-vendita di ____ mesi a decorrere dal giorno di collaudo positivo. Qualora in fase di prova di accettazione dovessero essere riscontrate presunte carenze alla sicurezza o alla documentazione annessa, la garanzia decorre dalla data in cui le stesse saranno rimosse o meglio documentate dal fornitore.
2. La garanzia dovrà coprire difetti e vizi di fabbricazione e comprendere tutti i guasti non imputabili a mancata osservanze delle prescrizioni del buon uso, a incuria e simili. Per tutto il periodo della garanzia dovrà essere assicurata da parte del fornitore la manutenzione preventiva, come da piano di manutenzione qualora previsto dal costruttore degli arredi.
3. Nella garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita il fornitore dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in casi di

guasti e/o rotture. I tempi di intervento per sostituzione pezzi o ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla segnalazione.

4. Qualora il fornitore non adempia ai summenzionati obblighi, l'Azienda si riserva di far effettuare le prestazioni ad altre ditte e di imputare al fornitore la spesa sostenuta rivalendosi, ove possibile, su eventuali crediti o sulla cauzione.

Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovranno essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Contestualmente alla comunicazione del conto corrente dovrà essere data comunicazione alla Stazione appaltante anche delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, comunicando tempestivamente altresì ogni modifica dei dati trasmessi.
4. Quanto sopra vale anche per i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera dell'impresa, all'interno dei quali dovrà essere riportata, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente appalto.

5. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.

Articolo 7. Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell'appalto.

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, nonché dagli atti di gara.

Articolo 8. Subappalto

1. Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 in base alle disposizioni e nei limiti contenuti dallo stesso articolo (la quota massima subappaltabile è pari al 30% dell'importo del contratto).

2. L'Azienda è esente da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terzi cui sono affidati i servizi ammessi in subappalto. L'aggiudicatario si obbliga direttamente, a prescindere dalla operatività di una propria copertura assicurativa, a manlevare

l'Azienda da ogni richiesta, a qualunque titolo, che possa essere ad essa rivolta dai succitati terzi.

3. L'aggiudicatario, per qualsiasi subaffidamento, conserva in ogni caso e per qualsiasi prestazione la piena titolarità dei poteri direttivi generali sull'organizzazione e sulle modalità operative degli interventi da effettuarsi da parte del subappaltatore. È pertanto responsabile direttamente di tutte le prestazioni effettuate dai subappaltatori ed è, altresì, espressamente responsabile in solido in caso di danni arrecati dai subappaltatori agli utenti, ai terzi e all'Azienda.

4. Il subappaltatore è tenuto al deposito di copia della propria polizza assicurativa RCT/O in corso di validità ed efficacia presso l'Azienda.

5. In caso di subappalto l'aggiudicatario resta responsabile, nei confronti dell'Azienda, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta.

Articolo 9. Penali

1. L'Azienda applicherà per il mancato rispetto dei tempi di consegna, ivi compreso il caso di ritardo nella sostituzione e/o nell'intervento, la penale di 60 Euro per ogni giorno intero di ritardo

2. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

3. Al recupero della penalità si procederà mediante ritenuta diretta sull'importo della fattura.

4. L'applicazione della penalità è indipendente dai diritti spettanti all'Azienda per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità

ed ogni altro genere di provvedimento da parte dell'Azienda sono notificate all'appaltatore in via amministrativa. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

5. L'ammontare delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà, per l'Azienda, di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicatario.

Articolo 11. Risoluzione e recesso

Per la risoluzione per inadempimento e per ritardo e per le altre ipotesi di risoluzione ivi previste e per il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 che si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 12. Altri casi di risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto al predetto art. 108 del D.lgs. 50/2016 sono applicabili l'art. 1453, C.C. (risoluzione per inadempimento) e l'art. 1454, C.C. (diffida ad adempiere) per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali che non consentano di rispettare le modalità procedurali e le tempistiche del succitato art. 108.

2. Costituiscono inoltre motivo per la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti ipotesi:

- subappalto non previamente comunicato ed espressamente autorizzato dall'Azienda;
- subaffidamento non previamente comunicato;

- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- casi di intossicazione alimentare imputabile all'aggiudicatario;
- gravi e reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle caratteristiche dei prodotti da fornire, come indicate nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale – e suoi allegati - e nell'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario;
- gravi non conformità igienico sanitarie, tali da pregiudicare la somministrazione in regime di sicurezza alimentare o che comunque possano pregiudicare il rapporto fiduciario con l'aggiudicatario;
- l'applicazione di tre penali per violazioni gravi o molto gravi.

3. La risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. si verificherà di diritto, al verificarsi di una delle ipotesi sopra previste, allorché l'Azienda provvederà a comunicare via PEC all'aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

4. In ciascuna delle ipotesi sopra previste di risoluzione del contratto nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, e l'Azienda avrà il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13. Sospensione dell'esecuzione

1. La sospensione dell'esecuzione avviene con le modalità descritte al punto 37 del Capitolato tecnico descrittivo prestazionale.

2. Laddove l'Azienda sospenda, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto al di fuori delle cause indicate all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016 sarà dovuto all'aggiudicatario il risarcimento del danno determinato con le seguenti modalità:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti di proprietà dell'aggiudicatario e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dell'esecuzione;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Articolo 14. Cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'aggiudicatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numeroin data..... rilasciata dalla società/dall'istituto..... agenzia/filiale diper l'importo di €.(Euro) pari alper cento dell'importo del presente contratto.
2. La cauzione definitiva potrà essere anche utilizzata per l'applicazione delle penali o per risarcire il danno che la Stazione appaltante abbia patito in corso dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
4. La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria.
6. La garanzia nel caso di proroga contrattuale dovrà essere nuovamente costituita per l'ulteriore periodo.
7. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'aggiudicatario ha depositato, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa valida nei confronti delle Aziende garantita dall'inizio e per l'intero periodo contrattuale, che prevede la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del proprio personale verso terzi, con copertura per danni a persone, cose o animali, anche di sua proprietà e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00 di euro) unico per RCT e € 10.000.000,00 (dieci milioni/00 di euro) per persona infortunata di RCO (polizza n. rilasciata da in data

3. Qualora l'Azienda, per qualsiasi motivo, non dovesse ottenere i risarcimenti richiesti dalle Compagnie Assicuratrici delle polizze di cui ai commi precedenti, potrà rivalersi sull'aggiudicatario trattenendo gli importi sulle fatture in pagamento e sulla garanzia di esecuzione del contratto, oltre che avvalersi di ogni altra forma di recupero dei crediti vantati.

Articolo 17. Revisione dei prezzi

1. Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

2. Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il

primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'avvio del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente l'avvio.

Dal secondo anno di attività è prevista pertanto la revisione annuale dei prezzi (cioè la possibilità di revisionare il prezzo per una sola volta ogni dodici mesi di attività) a seguito di presentazione di istanza scritta da parte dell'aggiudicatario. La decorrenza della citata revisione inizierà dal primo giorno del mese successivo a quello dell'istanza medesima, in conformità alle apposite tabelle ISTAT. In sede di prima revisione si farà riferimento alla variazione percentuale degli indici rilevati nel mese di richiesta di revisione dei prezzi, rispetto agli stessi indici rilevati nel mese di presentazione dell'offerta; per gli anni successivi si farà invece riferimento al mese dell'ultima revisione effettuata.

2. L'aggiudicatario non potrà emettere fatture con il prezzo revisionato finché non verranno emessi gli appositi atti di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte dell'Azienda.

Articolo 18. Codice di comportamento

1. L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii. e del D.P.R. n. 62/2013", nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda....." approvato con deliberazione n. dd., che dichiara di conoscere ed accettare, pena la risoluzione del presente contratto in caso di violazione dei suddetti doveri.

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Azienda, i seguenti documenti:

- il Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale;
- il Disciplinare di gara;
- l'offerta tecnica ed economica dd.....;
- le polizze di garanzia;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)
-

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale si rinvia a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, dalle altre normative in materia e dal Codice civile.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali

I dati dell'aggiudicatario saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico delle Aziende.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, pertanto il presente contratto è

soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte
II allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Articolo 23. Controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti che dovesse insorgere relativamente
al presente contratto è demandata alla competenza del Tribunale delle
Imprese di Udine.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32
comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

Il Direttore Generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della
Carnia "San Luigi Scrosoppi"

(.....)

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

La ditta

(sig.)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005